



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana";
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio" e ss.mm. ed ii.;
- VISTO il D.P. Reg. n. 2413 del 18.04.2018 con il quale all'ing. Sergio Alessandro è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 10.04.2018;
- VISTO il D.P.Reg. n. 2806 del 19.06.2020 con il quale all'ing. Sergio Alessandro è stato confermato l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana in esecuzione alla delibera della Giunta Regionale n. 265 del 14.06.2020;
- VISTO il D.D.G. n. 1971 del 24.06.2020 con cui viene confermata alla dott.ssa Caterina Perino la delega alla firma degli atti di competenza conferita con D.D.G. n. 1282 del 10.05.2020;
- VISTO il D.D.G. n. 6434 del 26 maggio 2008 recante "Modalità per la verifica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica";
- VISTO l'accordo rinnovato il 07.06.2016 tra Ferrovie dello Stato S.p.A. e l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- VISTA la nota prot. n. Ferservizi-ZNSD.PA-PEC\PRT\P\2020\0019736 del 12.10.2020 con la quale Ferrovie dello Stato S.p.A. chiede la verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004, di una casa cantoniera sita ad Agrigento in via Falaride di proprietà della stessa Società;
- VISTO il parere prot. n. 1864/2 del 19.02.2021, pervenuto il 10.03.2021, e la documentazione di rito allegata, con il quale la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento verifica sussistente l'interesse culturale di porzione del bene, mentre accerta non sussistente l'interesse culturale della restante parte dell'immobile;
- RITENUTO che il fabbricato sopraindicato:
denominato **"Casa Cantoniera via Falaride"**
provincia di **Agrigento**
comune di **Agrigento**
sito in **Via Falaride, snc**
distinto nel catasto del comune di Agrigento al **foglio 127 particella 159 sub 3 e porzione della particella 159 sub 5 e 6 C.F.** così come individuato con perimetrazione

di colore rosso nell'allegato grafico presenta interesse storico ed etnoantropologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ii. in quanto esempio di architettura funzionale facente parte dello storico sistema infrastrutturale della rete ferroviaria siciliana, come meglio espresso nella relazione storico-artistica allegata;

RITENUTO che la restante parte dell'immobile, costituita da un'addizione al volume originario e da pertinenze, identificata con la particella 159 sub 2, 4, 7, 8, 9 e porzione della particella 159 sub 5 e 6, non presenta interesse culturale in quanto priva di qualità architettoniche e/o valenze storiche;

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il fabbricato denominato **“Casa Cantoniera via Falaride”**, sito nel comune di Agrigento, così come individuato in premessa, viene dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e rimane sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.

ART. 2) La restante parte dell'immobile, costituita da un'addizione al volume originario e da pertinenze identificata con la particella 159 sub 2, 4, 7, 8, 9 e porzione della particella 159 sub 5 e 6 non presenta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 in quanto non possiede i requisiti di interesse storico-architettonico; pertanto essa non è più sottoposta alle disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo ed è liberamente alienabile. Restano salvi gli obblighi e le prescrizioni derivanti dall'art. 90 e sgg. del D.Lgs. n. 42/2004 nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

ART. 3) La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

ART. 4) Ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. il presente provvedimento sarà trascritto, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo.

ART. 5) Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

ART. 6) Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 come modificato dall'art. 98 della L.R. n. 9 del 07.05.2015.

PALERMO, 22 marzo 2021

Il Dirigente del Servizio
F.to Caterina Perino